



Gabriele Ventura - Anci Emilia Romagna - Comune di Bologna
Massimo Nutini - Esperto in legislazione scolastica

La formazione in servizio e il fabbisogno di educatori e insegnanti per il sistema integrato zero-sei

Le criticità dei titoli di accesso alla professione nel sistema zero sei anni.

Il nuovo quadro normativo della formazione in servizio per servizi educativi e scuole infanzia

La costruzione di un sistema educativo integrato da 0 a 6 anni, caratterizzato da elementi certi di qualità, rappresenta una risorsa fondamentale per garantire a tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento per superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, etniche e culturali (D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65). Non a caso rappresenta anche una delle scelte di fondo presenti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Avviso 2 dicembre 2021, n. 48047).

Con l'emanazione dei due decreti relativi alle "Linee guida pedagogiche per il sistema integrato 0-6" (D.M. 22 novembre 2021, n. 334) e agli "Orientamenti pedagogici per i servizi educativi da 0 a 3 anni" (D.M. 24 febbraio 2022, n. 43) si è completato un quadro normativo di indirizzo fondamentale per l'ulteriore sviluppo, coerente su tutto il territorio nazionale, di una cultura pedagogica qualificata e diffusa.

La nota ministeriale 20 gennaio 2022, n. 78 ha poi introdotto, per la prima volta, nell'ambito del Piano formativo nazionale del Ministero dell'Istruzione un filone specifico di attività relativo al comparto dei servizi educativi e scolastici per la prima infanzia.

Tenendo conto che l'insieme dei servizi e delle scuole appartenenti al sistema integrato di educazione e di istru-

zione dalla nascita ai sei anni si compone di circa 35.000 strutture di servizio statali e/o private paritarie e/o accreditate, di cui 23.000 scuole d'infanzia e 12.000 servizi educativi 0-3 anni, occorre la consapevolezza che per avviare un processo reale di miglioramento risulta necessario costruire, a livello regionale e a livello di ambiti territoriali, una rete di iniziativa diversificate e concordate fra i diversi soggetti gestori.

Sarebbe quindi opportuno che le iniziative di formazione si sviluppessero sulla base delle concrete esigenze raccolte nei diversi contesti territoriali secondo una duplice tipologia:

- 1) iniziative formative di base sui temi dello zero-sei, che prendano spunto dagli aspetti salienti delle Linee pedagogiche;
- 2) iniziative formative di secondo livello, rivolte ad un target di operatori con responsabilità formalizzate di coordinamento (coordinatori pedagogici, dirigenti scolastici, referenti, figure di staff, ecc.) con al centro alcuni degli oggetti più innovativi del D.lgs. 65/2017, come la costituzione dei coordinamenti pedagogici, la sperimentazione di Poli per l'infanzia, l'attivazione di soluzioni innovative-integrative di qualità per espandere l'offerta.

Le possibili indicazioni per il futuro prossimo

La delibera del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2021, con la quale è stato approvato il primo "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a tre anni", ha

disposto l'istituzione, in ogni ambito regionale, di un Tavolo paritetico di confronto composto da Rappresentanti della Regione, dell'USR e delle ANCI regionali, con compiti di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del Piano nei relativi territori.

Tutti i soggetti impegnati nei tavoli paritetici dovrebbero avere presenti due linee di attività.

Una prima linea per attivare e/o consolidare una conoscenza e collaborazione reciproca e diffusa delle due filiere istituzionali e organizzative: quella dell'Amministrazione scolastica basata a livello decentrato su un'organizzazione che prevede uffici scolastici regionali organizzati per province e ambiti territoriali ciascuno con una scuola polo per la formazione, da un lato, e quella del Sistema degli Enti Locali basata su una organizzazione a livello locale per province, comuni capoluogo e distretti ciascuno con un comune capofila.

Una seconda linea per attivare modalità di relazione e di comunicazione ordinarie efficaci (quelle più utili e opportune in sede locale) in relazione agli obiettivi condivisi. In questo senso potrebbero aiutare anche le indicazioni maturate nel corso del 2020 in ordine alla opportunità di prevedere patti territoriali di comunità successivamente specificate ulteriormente in occasione del lancio del piano estate 2022 con l'obiettivo dichiarato di implementazione di un sistema educativo integrato in grado di coordinare attività e progetti inter-istituzionali (scuole, istituzioni sportive e culturali, agenzie educative e socio-culturali, università, Ausl e servizi sociali).

Le priorità per un'agenda condivisa

Nella prospettiva delineata, si possono indicare alcune parole chiave utili ad individuare le quattro priorità che potrebbero rientrare in una agenda condivisa: definizione di un piano formativo integrato zeroisei; qualificazione dell'offerta formativa; azioni mirate per bambine e bambini in condizioni di fragilità; sperimentazioni relative ai poli per l'infanzia.

Una sommaria analisi inerente agli obiettivi strategici che hanno implicazioni operative per la gestione delle azioni derivanti dalla normativa vigente può essere sintetizzata come segue:

- 1) programmazione coordinata e congiunta delle azioni formative previste nell'ambito del Piano nazionale di Formazione del Ministero dell'istruzione per il personale educativo dei servizi educativi da 0 a 3 anni e insegnanti delle scuole d'infanzia afferenti al sistema nazionale di istruzione, con una attenzione anche per iniziative da prevedere a favore del personale ausiliario;
- 2) progetti di qualificazione dell'offerta formativa nelle scuole d'infanzia provenienti da fondi regionali diritto allo studio 3-5 secondo le diverse legislazioni regionali o altre fonti;
- 3) progetti di azioni innovative per la qualificazione dell'offerta formativa nei servizi educativi per i bambini 0-3 anni, secondo quanto previsto dalle diverse legislazioni regionali;

4) istituzione dei coordinamenti territoriali e promozione della partecipazione in questi organismi di figure rappresentative della funzione di coordinamento pedagogico esistenti o in corso di attivazione nelle scuole d'infanzia statali (anche attraverso l'utilizzo di alcune unità di organico potenziato opportunamente selettivo a questo scopo), valorizzando le sperimentazioni avviate in questa prospettiva in Emilia Romagna e in Veneto;

5) programmazione di interventi specifici e coordinati destinati a fasce particolari di utenza in condizioni di fragilità;

6) promozione e monitoraggio di sperimentazioni specifiche per la fascia di età 0-6 anni (sezioni primavera e poli scolastici 0-6).

Merita segnalare a questo proposito l'analisi prodotta dall'Usr dell'Emilia Romagna sulle sezioni primavera sperimentali al link: <https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2021/08/2020-2021-Sezioni-Primavera-Sperimentali.pdf>.

Il fabbisogno di educatori e insegnanti per il sistema integrato zeroisei

Certo è che gli obiettivi di qualificazione dei servizi trovano un serio ostacolo nelle difficoltà di reperimento di personale. Da anni, infatti, si registrano difficoltà dovute alla carenza di personale in possesso di titolo di studio idoneo, disponibile ad insegnare nella scuola dell'infanzia e, più recentemente, analoga criticità si riscontra anche per i servizi educativi all'infanzia. Una questione evidenziata dall'ANCI nel corso degli anni ai Ministri dell'Istruzione che si sono succeduti nei diversi Governi.

In particolare, le criticità riguardano le sostituzioni di breve ma anche di medio-lungo termine per il personale da impiegare, in particolare, nelle scuole dell'infanzia paritarie, accentuatesi dopo la riforma dei corsi di studio universitari e l'attivazione del corso di laurea in Scienze della formazione primaria a ciclo unico, valido per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria. Criticità che determina inefficienze nelle scuole e nei servizi, mettendone a repentaglio il regolare e buon funzionamento, a fronte delle quali è necessario avviare un'attenta riflessione per individuare soluzioni sia per il breve che per il medio-lungo periodo.

Come noto, i titoli studio attualmente richiesti sono:

- * laurea in Scienze della formazione primaria (LM-85bis corso quinquennale) che permette di insegnare nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Per operare come educatori nei servizi all'infanzia, i laureati in scienze della formazione primaria, devono aggiungere un anno corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi (d.lgs. 65/17);
- * laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (L19 corso triennale) che permette di operare come educatore nei servizi educativi per l'infanzia, mentre per insegnare nella scuola dell'infanzia è necessario iscriversi al terzo anno di scienze della formazione primaria e svolgere i tre anni conclusivi di tale corso.

Qualunque sia il punto di partenza, per avere un titolo che permetta di operare in tutti i servizi offerti ai bimbi dalla nascita fino a sei anni, ad oggi è necessario, quindi, un percorso di studi di sei anni.

L'Abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria

Il Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti, approvato con decreto ministeriale 249 del 10 settembre 2010, ha definito, tra gli altri, i percorsi universitari utili per acquisire l'abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria nel modo seguente: *"a) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal 2° anno di corso"*.

A seguito dell'approvazione del decreto legislativo 59 del 13 aprile 2017 che ha operato il *"Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria"*, queste norme sono rimaste in vigore solo per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria. Per tali ordini di scuola, infatti, l'abilitazione si consegue al termine di un corso di laurea magistrale quinquennale (Scienze della Formazione primaria), comprensivo di tirocinio.

L'abilitazione consente l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e la partecipazione ai Concorsi per titoli ed Esami.

In sintesi, ad oggi, per insegnare nella scuola dell'infanzia è necessario essere in possesso di: Laurea in Scienze della formazione primaria oppure di Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico, o ancora Diploma sperimentale a indirizzo linguistico, purché conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002.

La qualificazione universitaria per il personale dei servizi educativi e il periodo transitorio

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni), ha previsto la qualificazione universitaria anche del personale dei servizi educativi nel modo seguente:

"Art. 4. Obiettivi strategici del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni

1. Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia mediante il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al successivo articolo 8, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee:

...omissis...

e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi

educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari [1 anno], da svolgersi presso le università, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 378). Il titolo di accesso alla professione di docente della scuola dell'infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente".

Lo stesso D.Lgs. 65/2017 ha regolamentato il periodo transitorio nel modo seguente:

"Art. 14. Norme transitorie e finali

3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto".

Successivamente la nota ministeriale 8 agosto 2018, n. 14.176, ha precisato che nella fase transitoria sono validi i seguenti tre titoli:

- 1) La laurea della classe L19 (senza ulteriori specificazioni), se conseguita prima dell'attivazione dei percorsi previsti dal DM 378/18 da parte delle Università, quindi anche dopo il 31 maggio 2017;
- 2) La laurea in Scienze della formazione primaria senza il corso di specializzazione, se conseguita prima dell'attivazione dei percorsi previsti dal DM 378/18 da parte delle Università, quindi anche dopo il 31 maggio 2017;
- 3) Altri titoli previsti dalle normative regionali (ad esempio per il Veneto laurea triennale in psicologia o diploma di liceo delle scienze umane) se conseguiti prima dell'attivazione dei percorsi previsti dal DM 378/18 da parte delle Università, quindi anche dopo il 31 maggio 2017.

Infine, per effetto della diffusione dell'emergenza epidemiologica COVID 19, l'articolo 101 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto una proroga al 15 giugno 2020 dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019.

Tenendo come riferimento la tempistica di tale previsione normativa e introducendo un ulteriore periodo aggiuntivo si considerano validi i titoli conseguiti nell'ambito della sessione straordinaria dell'anno accademico 2018/2019, che generalmente si è conclusa entro il 31 luglio 2020.

Chiarimenti sul periodo transitorio

Con nota 23 dicembre 2020, n. 23.807, nel rispondere ad un quesito posto dalla FISM del Veneto, il Ministero dell'I-

struzione ha fornito ulteriori chiarimenti sul periodo transitorio, specificando quanto di seguito riportato.

In via transitoria, a livello nazionale continuano ad avere validità ai fini dell'accesso alla professione i titoli conseguiti all'interno della classe L-19, pur in assenza dell'indirizzo specifico, e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione, purché conseguiti entro l'anno accademico 2018/2019. Tali titoli, se conseguiti entro l'anno accademico 2018/2019, ovviamente saranno validi anche per il futuro. In relazione alla "proroga Covid", disposta con l'articolo 101 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la stessa, tenendo come riferimento la tempistica della previsione normativa e introducendo un ulteriore periodo aggiuntivo, permette la validità dei titoli conseguiti nell'ambito della sessione straordinaria dell'anno accademico 2018/2019, che generalmente si è conclusa entro il 31 luglio 2020.

Inoltre, in via transitoria nelle singole Regioni continuano altresì ad avere validità i titoli previsti dalla normativa regionale previgente se diversi da quelli sopra citati, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle normative regionali stesse e, comunque, in assenza dei citati termini, purché conseguiti non oltre l'anno accademico 2018/2019 (per ragioni di omogeneità del trattamento, quindi, entro il 31 luglio 2020). Vedi Ordinanza del Ministro dell'Istruzione del 10/07/2020 relativa alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento di supplenze per il personale docente ed educativo con estensione per tutto il comparto 0-6, una volta esperiti senza successo tutti i possibili tentativi di trovare personale con titoli adeguati.

Le criticità e le prospettive

Le criticità evidenti del sistema possono essere così riepilogate:

- a) le passerelle che prevedono un anno aggiuntivo per insegnare al nido con il titolo per la scuola dell'infanzia e tre anni ulteriori per insegnare nella scuola dell'infanzia con il titolo di nido (sempre sei anni totali per avere titoli che permettano di insegnare in tutto il sistema zero sei);
- b) la carenza di personale sia per le assunzioni a tempo indeterminato sia determinato causata dall'insufficienza delle assunzioni programmate negli anni per coprire i posti di lavoro vacanti nella scuola (molti istituti scolastici su tutto il territorio nazionale ricorrono alla MAD) e dalla mancanza di personale con i titoli di studio necessari, in particolare nelle scuole dell'infanzia;
- c) nei prossimi anni, il personale insegnante della scuola dell'infanzia potrà diventare eccedente a causa del calo delle nascite che non avrà lo stesso effetto sui servizi alla prima infanzia dei quali si prevede una forte espansione (PNRR). Questo personale in esubero non ha titoli (e non ci sono modalità per l'acquisizione se non, al momento, i 60 crediti aggiuntivi), per la ricollocazione sui servizi alla prima infanzia;
- d) sempre in relazione al calo delle nascite, ipotizzando che non sia facile operare il superamento degli anticipi o

comunque prevedendo uno sviluppo delle sezioni primavera, la mancanza di modalità "formative e abilitanti" per la ricollocazione del personale del tre sei nei servizi zero sei rappresenta un'ulteriore criticità.

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha già segnalato in diverse occasioni la necessità di provvedere a correzioni della situazione ne ad oggi esistente: nel documento ANCI sugli orientamenti pedagogici per i servizi educativi da 0 a 3 anni si legge: *"Non può essere rinviata sine die la richiesta, bypassata tanto nelle Linee pedagogiche quanto in questi Orientamenti, del superamento della distinzione dei titoli di accesso alla professione nel sistema 0-6 anni, per favorirne l'integrazione. Al Ministero viene poi richiesto di attivare una adeguata programmazione del fabbisogno di educatori e insegnanti laureati per lo 0-6, rispetto alle necessità dei servizi attuali e di quelli a venire, pubblici o privati che siano, per evitare carenze e soluzioni insoddisfacenti"*. Alla presentazione delle linee zero sei del 6 dicembre 2021 Loredana Poli Assessore a Bergamo ha detto: *"Vorrei tratteggiare adesso le tre principali questioni aperte dal punto di vista dei comuni: la prima è relativa al superamento della distinzione dei titoli di accesso alla professione nel sistema zero sei anni per favorirne l'integrazione. Ne avevamo già parlato quando discutemmo delle linee pedagogiche e rimane un punto fondamentale. Al Ministero chiediamo anche, seconda questione, di attivare un'adeguata programmazione del fabbisogno di educatori e insegnanti laureati per lo zero sei rispetto alle necessità dei servizi attuali e di quelli futuri, pubblici o privati che siano, per evitare carenze e soluzioni insoddisfacenti"*.

Da alcuni anni, infatti, si verifica nei comuni che gestiscono nidi e scuole dell'infanzia, una drammatica carenza di personale in possesso del titolo di studio che permette di insegnare nelle scuole dell'infanzia comunali.

Criticità che ANCI ha cercato di risolvere in via transitoria attraverso una soluzione legislativa che è stata possibile a partire dall'a.s. 2019/2020 e che ha consentito ai comuni di affidare incarichi temporanei e annuali attingendo alle graduatorie dei servizi educativi per la prima infanzia, prorogata fino a tutto l'a.s. 2023/2024 dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. Ma l'Associazione ha richiesto al Ministro un approfondimento tecnico della tematica per trovare una soluzione strutturale.

Ultima richiesta di attenzione al Ministero, la definizione e qualificazione della figura di coordinamento presente nelle scuole dell'infanzia statali che a stento viene riconosciuta come referente organizzativa. Questa figura, quando si pensa in termini di sistema complessivo, è fondamentale per creare un confronto con le coordinatrici e i coordinatori del sistema zero due anni e quindi evidenziando la simmetria delle posizioni che si avverte molto concretamente quando si cerca di costruire azioni di coordinamento sui territori. Nella stessa occasione la dirigente del Ministero Istruzione Maria Assunta Palermo ha ribattuto: *"Faccio una piccola precisazione sui titoli di studio per l'accesso alla professione di educatore. Voglio ricordare che il 9 maggio del 2018, l'allora Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ha emanato il D.M. 378 che delineava i*

titoli di accesso a questa professione. Titoli regolati con una laurea specifica, la L19 con il servizio specifico, o la laurea a ciclo unico Scienza della formazione primaria con l'aggiunto di 60 crediti. A questo decreto è seguita subito una nota di coordinamento tra le due direzioni generali (Istruzione e Università) che stabiliva questo regime transitorio tra i titoli già esistenti a livello regionale e i nuovi titoli di accesso stabiliti dal dm 378 ovviamente in applicazione dell'art. 5 del d.lgs. 65/2017."

Proposte reclutamento di personale per i servizi educativi e per le scuole dell'infanzia

Nel breve periodo: per affrontare nell'immediato il problema, attraverso un emendamento ANCI e in accordo con il Ministero Istruzione, è prevista la possibilità di affidare incarichi temporanei per le supplenze nelle scuole dell'infanzia paritarie, attingendo alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi, in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione. La norma è stata confermata anche per l'a.s. 2022/2023 nel decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 come integrato dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15. Un'altra soluzione potrebbe essere quella già adottata da alcuni Comuni, con la possibilità di assumere per brevi periodi studenti universitari iscritti al terzo, quarto e quinto anno del Corso di Laurea di scienza della formazione primaria (LM-85bis) che abbiano assolto ad almeno 150, 200 e 250 CFU, in analogia a quanto previsto dall'ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 10 luglio 2020.

Tale possibilità è stata condivisa dal Ministero dell'Istruzione con nota 21 settembre 2022, n. 2203, che si riporta integralmente:

"Codesta associazione ANCI ha rappresentato la difficoltà, da parte dei Comuni, di procedere alle sostituzioni degli assenti dal servizio avvalendosi di personale in possesso dei titoli di studio necessari ad insegnare nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali, nonostante l'articolo 2-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, abbia previsto, in via transitoria, che "per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Codesta Associazione ricorda, inoltre, che per le scuole statali il Ministero dell'istruzione, da ultimo con Ordinanza 6 maggio 2022, n. 112, ha stabilito che, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) da cui attingere per il conferimento di incarichi su posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria, sono suddivise in due fasce. La prima fa-

scia, costituita da quanti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; la seconda fascia, costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2021/2022, risultavano iscritti al terzo, quarto o quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.

Auspica, dunque, analogamente, di poter conferire supplenze agli studenti che risultavano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria in possesso dei prescritti CFU, estendendo tale possibilità anche agli studenti che risultino iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze dell'Educazione con indirizzo Educatori nei servizi educativi per l'infanzia, che abbiano assolto almeno a 150 crediti.

Oltre tali possibili soluzioni, la suddetta Associazione ha formulato ulteriori proposte relative al medio - lungo periodo che sono state poste, dallo scrivente Dipartimento, all'attenzione del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Alla luce di quanto fin qui esposto e di quanto disposto dal comma 1, articolo 1, legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica e diritto allo studio e all'istruzione, con cui viene istituito il sistema nazionale di istruzione, "costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali", a parere dello scrivente non sussistono ragioni ostative alla estensione alle scuole dell'infanzia paritarie, limitatamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, di quanto disposto dalla richiamata Ordinanza ministeriale n. 112/2022 per le scuole statali, circa la possibilità di conferire incarichi di supplenza a studenti iscritti, nell'anno accademico 2021/2022, al terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, in possesso dei prescritti CFU.

Non pare al contrario accoglibile la proposta di conferimento di incarichi temporanei a studenti iscritti, nel medesimo anno accademico, al terzo anno del corso di laurea in Scienze dell'Educazione con indirizzo Educatori nei servizi educativi per l'infanzia, anche considerato il richiamo, nel citato D.L. 8 aprile 2020, n. 22, ad educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo.

La possibilità di cui innanzi, comunque, è da considerarsi extrema ratio, ovvero limitata, negli anni scolastici indicati, al conferimento di incarichi su posti comuni per la scuola dell'infanzia paritaria, laddove adeguatamente comprovata l'indisponibilità e/o impossibilità di reperire docenti in possesso dello specifico titolo di abilitazione".

Nel medio periodo la questione va affrontata in maniera più strutturale avviando una riflessione congiunta con i ministeri interessati su diverse questioni e possibili proposte:

- * prevedere il potenziamento dei posti nei corsi di laurea in scienze della Formazione primaria per permettere la formazione di personale in quantità e qualità sufficiente a soddisfare il fabbisogno di docenti per le scuole dell'infanzia afferenti alle diverse gestioni;
- * generalizzazione della presenza dell'indirizzo per educatore nei servizi all'infanzia in tutti i corsi di laurea Scienze dell'Educazione (L19) per la formazione

di personale sufficiente a soddisfare il fabbisogno di educatori per i servizi all'infanzia, anche in considerazione dell'incremento di tali servizi previsto dal PNRR;

- * prevedere un prolungamento di ulteriori due anni del corso di laurea L19 che permetta di acquisire, al suo compimento, un titolo di studio specialistico valido anche per insegnare nella scuola dell'infanzia. Inoltre, in questo modo, si potrebbe realizzare, per la prima volta in Italia, un corso di studi di cinque anni totali al termine del quale si potrebbe operare sia nei servizi alla prima infanzia sia nella scuola dell'infanzia.


Una modifica normativa necessaria

A seguire il testo di un articolo di legge con il quale si potrebbe istituire una Laurea magistrale in scienze dell'educazione dell'infanzia che sarà oggetto di proposta e di discussione con il nuovo Ministro dell'Istruzione e del Merito.

"Art. X - Al fine di soddisfare la domanda di educatori e di insegnanti per il sistema di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni e di promuovere l'integrazione e la continuità educativa tra i servizi educativi all'infanzia e la scuola dell'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, le Università attivano i corsi di Laurea triennale in scienze dell'educazione L19 con indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia e definiscono una nuova Laurea magistrale, a completamento e perfezionamento della formazione acquisita nel corso di laurea L19, che permetta l'accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia. Gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. L'esame di laurea magistrale sostenuto a conclusione del corso ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia".

Il d.lgs. 65/2017 ed i suoi provvedimenti attuativi, come anche i documenti della Commissione europea in materia, promuovono un'offerta ampia e di alta qualità nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia, ma questo potrà avvenire solo se la formazione di base universitaria sarà coerente con tali finalità e se permetterà la massima flessibilità nei servizi educativi e nelle scuole di un determinato territorio.

Diversamente le intenzioni del legislatore espresse nei documenti strategici d'indirizzo, a partire dallo stesso P.N.R.R. non potranno trovare attuazione e la stessa prevista espansione dei servizi da zero a tre anni sarà ostacolata dalla mancanza quantitativa e qualitativa di personale idoneo a rendere operative le nuove strutture. **X**



PROGETTARE A RITROSO UN CURRICOLO PER COMPETENZE: la valutazione al centro

di Ivana Summa, Loredana De Simone
Edizione 2022, € 20,00

Il testo affronta in modo operativo il tema delle competenze, della loro progettazione e valutazione, proponendo un modello strutturato in schemi e griglie, ispirato alle teorie pedagogiche e al modello della Progettazione a ritroso di Wiggins e McThige. Il manuale quindi si presta ad essere utilizzato nella formazione personale e collegiale. A tal fine è corredato di esempi, di glossari, di domande di verifica che rimandano ai singoli paragrafi, di proposte risolutive di casi, temi e problemi, tutti ancorati alla didattica quotidiana.

Di conseguenza è rivolto a tutti i docenti e dirigenti scolastici che intendono introdurre concretamente la progettazione didattica e la valutazione delle competenze, così come previsto dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida.